

Pubblicato il 25/10/2023

N. 15836/2023 REG.PROV.COLL.
N. 03763/2018 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Stralcio)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 3763 del 2018, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dal prof. avv. Luigi Volpe, con domicilio eletto presso lo studio del dott. Alfredo Placidi in Roma, via B. Tortolini 30;

contro

Ministero dell'interno, in persona del Ministro *p.t.*, Prefettura di -OMISSIS-, in persona del Prefetto *p.t.*, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12;

per l'annullamento

del diritto del ricorrente all'ottenimento dei benefici previsti in favore delle vittime del dovere e dei soggetti ad esse equiparati, ai sensi dell'art. 1, commi 563 e ss., l. 23 dicembre 2005 n. 266, previo annullamento: *a)* della nota ministeriale prot. n. 559/C/1574/FU del 7 novembre 2014, comunicata il 1° dicembre 2014, recante diniego della provvidenza de qua; *b)* della nota

ministeriale prot. n. 559/C/1574/FU del 17 luglio 2014, con cui è stato reso noto il preavviso di diniego; c) di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'interno e della Prefettura di -OMISSIS-;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli artt. 11, 39 e 87, comma 4-*bis*, cod. proc. amm., 79, comma 1 e 367, comma 2, cod. proc. civ.;

Relatore nella camera di consiglio straordinaria di smaltimento del giorno 20 ottobre 2023 il dott. Valerio Torano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Visto il ricorso all'esame, notificato il 13 marzo 2018 e depositato il 5 aprile 2018;

Considerato che l'Amministrazione resistente nella memoria del 29 novembre 2022 ha preliminarmente eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore di quello ordinario, stante la natura di diritto soggettivo della situazione giuridica soggettiva azionata da parte ricorrente;

Considerato che la più recente giurisprudenza ha ripetutamente affermato che, in relazione ai benefici di cui all'art. 1, comma 563 e ss., l. 23 dicembre 2005 n. 266, previsti in favore delle vittime del dovere, la legge configura un diritto soggettivo e non un interesse legittimo, in quanto, sussistendone i requisiti, i soggetti ivi previsti hanno nei confronti della p.a. una posizione giuridica priva di discrezionalità, sia in ordine alla decisione di erogare o meno le provvidenze che alla misura di esse; tale diritto, poi, non rientra nell'ambito di quelli

inerenti il rapporto di lavoro subordinato dei dipendenti pubblici, potendo esso riguardare anche coloro che non abbiano con l'Amministrazione un siffatto rapporto, ma abbiano in qualsiasi modo svolto un servizio ed ha, inoltre, natura prevalentemente assistenziale, sicché la competenza a conoscerne è regolata dall'art. 442 cod. proc. civ. e la giurisdizione è, pertanto, del giudice ordinario, quale giudice del lavoro e dell'assistenza sociale (*ius receptum*: Cass. civ., sez. lav., 8 marzo 2021 n. 6312; in termini v. Cass. civ., sez. un., 11 aprile 2018 n. 8982; sez. un., 13 gennaio 2017 n. 759; sez. un., 16 novembre 2016 n. 23300; TAR Lazio, Roma, sez. I, 11 ottobre 2021 n. 10449; sez. I, 31 maggio 2021 n. 6434; sez. I, 10 dicembre 2020 nn. 13308 e 13321; sez. I, 13 novembre 2020 nn. 11856 e 11857; sez. I, 1° luglio 2020 n. 7507; TAR Liguria, sez. I, 16 marzo 2020 n. 182; TAR Campania, Napoli, sez. I, 9 settembre 2019 n. 4468; TAR Lazio, Roma, sez. I, 6 febbraio 2019 n. 1604; TAR Liguria, sez. I, 8 ottobre 2018 n. 814; TAR Lazio, Roma, sez. I, 6 luglio 2018 n. 7532; TAR Liguria, sez. I, 22 giugno 2017 n. 553);

Considerato che, nella vicenda che ci occupa, il ricorso all'esame è pervenuto a questo Tribunale dopo che, in primo luogo, il Tribunale ordinario di -OMISSIS-, sezione lavoro, con s-OMISSIS-ha declinato la propria giurisdizione in favore di quella del giudice amministrativo e dopo che l'adito TAR per la Puglia, sezione staccata di Lecce, sezione II, con -OMISSIS- ai sensi degli artt. 13 e 15 cod. proc. amm., ha declinato la propria competenza sul ricorso iscritto da -OMISSIS- al n.r.g. -OMISSIS-, in favore di quella del TAR per il Lazio, sede di Roma;

Considerato che il collegio, in applicazione della sopra citata giurisprudenza, si ritiene privo di giurisdizione e che, tuttavia, avendo il giudice ordinario già declinato la propria competenza giurisdizionale, non è possibile pronunciare sentenza di inammissibilità del gravame per difetto di giurisdizione, essendo

necessario sollevare d'ufficio dinnanzi alla Corte di cassazione, sezioni unite, conflitto negativo di giurisdizione, ai sensi dell'art. 11, comma 3, cod. proc. amm., affinché in tale sede sia individuato, in via definitiva, il giudice munito della competenza giurisdizionale a conoscere della presente controversia;

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione prima stralcio, solleva d'ufficio conflitto negativo di giurisdizione e, per l'effetto, dispone la rimessione degli atti alla Corte di cassazione, sezioni unite, per la decisione dello stesso e sospende il giudizio.

Dispone che la presente ordinanza e copia di tutti gli atti del fascicolo siano immediatamente trasmessi, a cura della segreteria, alla cancelleria della Corte di cassazione.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli artt. 2-*septies*, 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e 9, par. 1 e 4, reg. (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, manda alla segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute del ricorrente.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 20 ottobre 2023, con l'intervento dei magistrati:

Rita Tricarico, Presidente

Michelangelo Francavilla, Consigliere

Valerio Torano, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Valerio Torano

IL PRESIDENTE
Rita Tricarico

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.